

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

136. *Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.*

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico